



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**Tribunale di Sondrio**  
SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. R.G. 579/2020 promossa da

TRINCAVELLI CARLO (TRNCLD68T11C623U), con il patrocinio dell'avv. AULETTA ANDREA

contro

TRINCAVELLI ANNA MARIA (TRNNMR70D63C623G), con il patrocinio degli avv.ti CICERI MARINA CH.MIRKA e PONTELLO ELENA

CONCLUSIONI: Come precisate all'udienza del 30.6.2021 e di seguito riportate

Per parte attrice:

**NEL MERITO**

- a) dichiarare la nullità della clausola n. 7 dello statuto dell'Hotel Emet s.a.s.;
- b) rigettare la domanda di revoca dalla facoltà di amministrare la Hotel Emet s.a.s. formulata dalla sig.ra Anna Maria Trincavelli nel proprio ricorso ex art. 700 c.p.c. (**doc. a**), stante la carenza di ogni motivo che possa giustificare un provvedimento ex art. 2259 c.c.
- c) condannare la convenuta alla rifusione integrale delle spese di lite anche delle antecedenti fasi cautelari dei procedimenti R.G. 720/19, 958/19, 978/19 e 1197/19 (**Cass. civ. 1.3.19 n. 6180**).

**IN VIA ISTRUTTORIA**

Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli:

1. Vero che per gli esercizi commerciali del 2016 e del 2017 l'accomandatario della Hotel Emet s.a.s. ha redatto esclusivamente il conto economico e non lo stato patrimoniale della società;
2. Vero che nel corso del mese di gennaio 2019 la dott.ssa Tania Vacchi, che fino a quel momento si era sempre occupata della assistenza professionale per la tenuta della contabilità della Hotel Emet s.a.s., aveva comunicato che



non avrebbe più potuto seguire i clienti con sede in Madesimo.

Si indicano come testi:

- Dott.ssa Tania Vacchi – Sondrio – via Trento n° 11;
- Massimiliano Morelli – Chiavenna – via Mario Del Grosso n° 5.

3. Vero che il sig. Carlo Trincavelli, ricevuta la comunicazione di cui al precedente capitolo 2, affidò l'incarico professionale di assistenza nella tenuta della contabilità della Hotel Emet s.a.s. al dott. Massimiliano Morelli di Chiavenna;

4. Vero che nel maggio 2019 il sig. Carlo Trincavelli ha chiesto al dott. Massimiliano Morelli di elaborare anche lo stato patrimoniale dell'esercizio 2018 della Hotel Emet s.a.s.;

5. Vero che ricevuta la richiesta di cui al precedente capitolo 4, il dott. Massimiliano Morelli rispose evidenziando le difficoltà connesse al fatto che la società non aveva mai in passato redatto lo stato patrimoniale per la cui predisposizione occorreva un lavoro di ricostruzione contabile che si sarebbe potuto completare con le adeguate tempistiche, come da email che si rammostra (**doc. e.1**);

6. Vero che nel marzo 2019 il sig. Carlo Trincavelli ha dato disposizioni al commercialista della Hotel Emet s.a.s., il dott. Massimiliano Morelli, di mettere a disposizione del dott. Carlo La Bella, professionista nominato dalla sig.ra Anna Maria Trincavelli per l'ispezione ex art. 2320 II co. c.c., qualsiasi documentazione contabile della società che fosse stata da questi richiesta;

7. vero che l'intera documentazione contabile e amministrativa della società Hotel Emet s.a.s. è stata dal dott. Massimiliano Morelli messa a disposizione del dott. Giulio La Bella successivamente all'aprile 2019 durante l'ispezione ex art. 2320 II co. c.c. richiesta dalla sig.ra Anna Maria Trincavelli;

Si indicano come testi:

- Massimiliano Morelli – Chiavenna – via Mario Del Grosso n° 5.

8. Vero che a tutte le richieste di ispezione contabile e di visione di specifici documenti inoltrate dal gennaio 2019 al maggio 2019 dal dott. Giulio La Bella, professionista incaricato dalla sig.ra Anna Maria Trincavelli, il sig. Carlo Trincavelli ha dato anche personalmente immediato riscontro positivo consentendo l'accesso alla sede sociale ogni qualvolta veniva richiesto dal predetto professionista, mostrando ogni documento e fornendo ogni delucidazione e/o chiarimento che gli veniva richiesto;

9. Vero che la sig.ra Trincavelli Anna Maria ha sempre avuto accesso libero ad ogni documento della società senza limitazioni di alcun tipo fino a quando, per sua scelta, ha deciso di delegare il dott. Giulio La Bella di Como per l'ispezione contabile ex art. 2320 II co. c.c.;

10. Vero che il teste è sempre stato presente a tutte le ispezioni contabili presso la sede della Hotel Emet s.a.s. richieste dal dott. Giulio La Bella dal gennaio 2019 al maggio 2019, tenutesi senza limitazione temporale alcuna;

Si indicano come testi:

- Sposetti Stefania (residente in Chiavenna – via Violina 7);
- Ripamonti Roberto (residente in Osnago – via Bergamo n° 2/4);
- Elisaveta Soboleva (residente in Vermezzo – via L. Da Vinci n° 13).

11. vero che la documentazione contabile della Hotel Emet s.a.s. è ora custodita presso lo studio del dott. Alberto Aloisio in Chiavenna – P.zza Silvani n. 4.

Si indica come teste:



- Alberto Aloisio - Chiavenna – P.zza Silvani n. 4.

12. Vero che la sig.ra Trincavelli, dopo la morte dei genitori, ha richiesto al fratello di provvedere alla liquidazione della propria quota sociale ed ha acconsentito alla nomina del sig. Carlo Trincavelli quale nuovo accomandatario solo a condizione che le venisse conferita procura per lo scioglimento immediato della società e le fosse riconosciuta una somma di danaro priva di concreta giustificazione contrattuale.

Si indicano come testi:

- Christian Nessi (domiciliato in Como – via Aristide Bari n° 1);
- Giangaleazzo Visconti (residente in Como - via Panoramica San Pietro n° 45);
- Carlo Visconti (domiciliato in Como – via Torriani).

Si chiede anche, nell'ipotesi di ammissione della prova testimoniale articoata ex adverso, l'ammissione anche del seguente ulteriore capitolo:

13. Vero che al dott. Giulio La Bella, antecedentemente al verbale datato 9.5.2020 che si rammostra (doc. 2 di parte avversa pagg. 122/124) sono stati mostrati dal sig. Carlo Trincavelli e dal dott. Massimiliano Morelli i mutui in essere tra la società Hotel Emet s.a.s. e la Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a. nonché tutte le fatture emesse dalla società stessa nel primo trimestre dell'anno 2019 ed è anche stata illustrata nonché analiticamente descritta la esposizione debitoria generale della società nei confronti degli enti previdenziali, tributari e comunali.

Si indicano come testi:

- Sposetti Stefania (residente in Chiavenna – via Violina 7);
- Ripamonti Roberto (residente in Osnago – via Bergamo n° 2/4);
- Elisaveta Soboleva (residente in Vermezzo – via L. Da Vinci n° 13);
- Massimiliano Morelli – Chiavenna – via Mario Del Grosso n° 5.

Si chiede infine di ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., al dott. Alberto Aloisio (con studio in Chiavenna – P.zza Silvani n. 4) l'esibizione di tutta la documentazione contabile della Hotel Emet s.a.s. da acquisire tramite C.T.U. contabile finalizzata a verificare se i flussi finanziari della società consentivano il pagamento tempestivo di tutte ed indistintamente le sue posizioni debitorie esistenti nell'anno 2018.

Per parte convenuta:

**In via pregiudiziale e/o preliminare:** disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda attorea per effetto della clausola compromissoria e dichiarare pertanto la propria incompetenza e/o la carenza di giurisdizione, rientrando la controversia nella competenza arbitrale.

Con vittoria di spese, anche ai sensi dell'art.96 c.p.c., onorari, I.V.A. e addizionali.

**In subordine nel merito:** Voglia l'Ill.mo Tribunale respingere le domande di parte attrice, così come formulate, perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi la revoca dalla facoltà di amministrare la società Hote51 Emet s.a.s. di Carlo Edoardo Trincavelli & C. del socio accomandatario Carlo Edoardo Trincavelli.



Con vittoria di spese, anche ai sensi dell'art.96 c.p.c., onorari, I.V.A. e addizionali.

**In via istruttoria:** si chiede l'ammissione delle prove di cui alla memoria ex art. 183 VI C. 2) e 3) c.p.c..

Si chiede sin d'ora l'acquisizione dei fascicoli - R.G. 720 C.P.C. - R.G. 978/2019 - R.G.958/2019 - R.G. 1197/2019.

**In ogni caso:** con vittoria di spese sia del presente giudizio che del giudizio sub-1, anche ai sensi dell'art.96 c.p.c..

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione 30.6.2020 CARLO TRINCAVELLI chiedeva:

- a) dichiarare la nullità della clausola n. 7 dello statuto dell'Hotel Emet s.a.s.;
- b) rigettare la domanda di revoca dalla facoltà di amministrare la Hotel Emet s.a.s. formulata dalla sig.ra Anna Maria Trincavelli nel proprio ricorso ex art. 700 c.p.c. (**doc. a**), stante la carenza di ogni motivo che possa giustificare un provvedimento ex art. 2259 c.c.
- c) condannare la convenuta alla rifusione integrale delle spese di lite anche delle antecedenti fasi cautelari dei procedimenti R.G. 720/19, 958/19, 978/19 e 1197/19 (**Cass. civ. 1.3.19 n. 6180**).

Si costituiva la convenuta chiedendo:

**In via pregiudiziale e/o preliminare:** disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda attorea per effetto della clausola compromissoria e dichiarare pertanto la propria incompetenza e/o la carenza di giurisdizione, rientrando la controversia nella competenza arbitrale.

Con vittoria di spese, anche ai sensi dell'art.96 c.p.c., onorari, I.V.A. e addizionali.

**In subordine nel merito:** Voglia l'Ill.mo Tribunale respingere le domande di parte attrice, così come formulate, perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi la revoca dalla facoltà di amministrare la società del socio accomandatario Carlo Edoardo Trincavelli.

Con vittoria di spese, anche ai sensi dell'art.96 c.p.c., onorari, I.V.A. e addizionali.


**In via istruttoria:** *salvis juribus*.

Si chiede sin d'ora l'acquisizione dei fascicoli - R.G. 720 C.P.C. - R.G. 978/2019 - R.G.958/2019 - R.G. 1197/2019.

Si indicano a teste:

- 1) Nicoletta Rampoldi residente in Gravedona ed Uniti, Via Roma, 17
- 2) Dott. Giulio Labella, con studio in Como, V.le Masia;
- 3) Stefania Cerfaglia, Via Violina, n.33/D Chiavenna;
- 4) Paola Gazzoli, Via G.B. Nicolini, n.30

La causa veniva istruita con sola acquisizione documentale e all'udienza 30.6.2021, tenutasi a trattazione scritta, le parti rassegnavano le conclusioni ai sensi dell'art. 281 *quinquies* c.p.c.



## RAGIONI DELLA DECISIONE

L'eccezione pregiudiziale di parte convenuta appare degna di accoglimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 dello Statuto della società Hotel Emet s.a.s. di Carlo Trincavelli & C. la domanda di parte attrice deve dichiararsi improcedibile e/o inammissibile, stante la previsione della clausola compromissoria che prevede “ *Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ovvero controversie promosse da o nei confronti di liquidatori, saranno devolute al giudizio di un Collegio di tre membri, nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Sondrio, entro il termine di trenta giorni dalla domanda proposta su istanza della parte più diligente*”.

Il contenuto dello statuto della società Hotel Emet s.a.s. così come modificato con atto notarile in data 12.06.2018 costituisce espressione di volontà delle parti che vi hanno aderito, di sottrarsi alla giurisdizione ordinaria.

Ritiene il giudicante di aderire a quella interpretazione giurisprudenziale a mente della quale le controversie aventi ad oggetto la richiesta di revoca per giusta causa del socio amministratore di una s.a.s. sono compromettibili in arbitri.

Le controversie in materia societaria possono in linea generale formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi, ossia afferenti diritti indisponibili.

L'azione esperita, invero, riguarda diritti disponibili che possono formare oggetto di transazione (limite oggettivo alla possibilità di *iuris dicere* degli arbitri) e non involve profili di interesse della collettività, che farebbero scattare la giurisdizione del Giudice Ordinario.

Neppure si ravvisano limiti soggettivi all'operare della clausola, in quanto l'art. 34, co. 1, D. lgs. 5/2003 pare estendere la sua portata agli amministratori che, con l'accettazione della carica sociale, manifestano una sorta di consenso implicito anche alla clausola compromissoria.

Superata, pertanto, la fase cautelare, di competenza del Giudice Ordinario, trova ora piena espansione il dettato della clausola compromissoria in esame.



La pronuncia in mero rito ed i pregressi contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:  
dichiara la propria incompetenza, trattandosi di controversia riservata alla competenza arbitrale;  
compensa le spese.

Sondrio, 19 luglio 2021

Il Giudice

Arbitrato in Italia

